

Quando serve il green pass

La **certificazione verde COVID-19** di cui all'[articolo 9 del Dl n. 52/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 87/2021](#), già richiesta per partecipare **alle feste per cerimonie civili e religiose**, accedere a Rsa o altre strutture assistenziali, **spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”**, dal **6 agosto scorso** è divenuta necessaria per accedere alle seguenti attività o servizi:

- servizi di **bar e ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per il solo consumo **al tavolo e al chiuso**; il green pass non è richiesto invece – come precisa la [circolare del Viminale del 10 agosto](#) – per i servizi erogati **all’aperto, da asporto** e per il consumo **al banco** (ferma restando la regola del distanziamento interpersonale di almeno un metro);
- **spettacoli** aperti al pubblico, **eventi e competizioni sportive**;
- **musei**, altri istituti e luoghi della cultura e **mostre**;
- **piscine**, centri natatori, **palestre**, sport di squadra, **centri benessere**, anche all’interno di strutture ricettive, **limitatamente alle attività al chiuso**. Nondimeno – come chiarisce la specifica [FAQ di Palazzo Chigi](#) – non è necessario il green pass nei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.
- **sagre e fiere, convegni e congressi**. Nel caso in cui tali eventi si svolgano **all’aperto** in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso (come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche) – [precisano le FAQ di Palazzo Chigi](#) – gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde per accedere alla fiera o sagra in questione; in caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
- centri **termali**, parchi **tematici** e di **divertimento**;
- centri **culturali**, centri sociali e ricreativi, sempre limitatamente alle **attività al chiuso** (e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione);
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Dal 1° settembre prossimo e fino al 31 dicembre (termine, allo stato, di cessazione dello stato di emergenza), in forza di quanto da ultimo stabilito dal [Dl n. 111/2021](#), il green pass sarà altresì obbligatorio:

- per tutto il **personale scolastico e universitario** onde espletare l’attività didattica in presenza, nonché per gli **studenti universitari** (vedi [NT plus quotidiano dell’11 agosto](#));
- per accedere e fruire dei seguenti **mezzi di trasporto**: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (esclusi quelli impiegati per i collegamenti nello Stretto di Messina); treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus a lunga percorrenza su percorso che collega più di due regioni e autobus adibiti a servizi di Ncc.